



### **Luigi Mariano Guzzo**

(dottorando di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali)

#### **Ancora considerazioni sull'emeritato di Benedetto XVI \***

**SOMMARIO: 1. La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio di Romano Pontefice - 2. Una nuova situazione soggettiva nel diritto ecclesiale: il Papa emerito.**

#### **1 - La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio di Romano Pontefice**

La trama del film di Nanni Moretti "Habemus Papam" (2011) racconta di un neoeletto Pontefice, magistralmente interpretato da Michel Piccoli, che rinuncia al *vicariato* di Cristo. Neanche il tempo di presentarsi dal loggione di San Pietro alla folla di fedeli esultante per la *fumata bianca*, che un violento attacco di panico lo induce a scappare dal Vaticano. Non regge il peso della responsabilità affidatagli e, dopo un lungo percorso alla riscoperta di se stesso, così ai fedeli spiega il senso della sua rinuncia: "in questo momento la Chiesa ha bisogno di una guida che abbia la forza di portare grandi cambiamenti, che cerchi l'incontro con tutti, che abbia per tutti amore e capacità di comprensione".

L'arte cinematografica, in questo caso, come spesso avviene, ha saputo cogliere, intercettare e prevedere i cambiamenti in atto nella comunità ecclesiale, cambiamenti che in pochi si sarebbero aspettati. È l'11 febbraio 2013, ricorrenza liturgica dell'apparizione a Bernadette della Vergine Maria, a Lourdes, nella grotta di Massabielle, quando Benedetto XVI, nella Sala Clementina – durante un Concistoro ordinario per alcune cause di canonizzazione -, annuncia ai cardinali la volontà di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma dalle ore 20 del successivo 28 febbraio, con queste parole:

"Fratres carissimi. Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aequè administrandum. Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.



loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissio renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse. Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim<sup>1</sup>.

Nonostante da un punto di vista della forma lessicale il latino del testo del Pontefice sia stato oggetto di attenta critica<sup>2</sup>, le parole di Benedetto XVI hanno rappresentato un *unicum* nella vita della Chiesa<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Declaratio*, Città del Vaticano, 11 febbraio, 2013, in [http://www.vatican.va/holy\\_father/benedict\\_xvi/speeches/2013/february/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_201302\\_11\\_declaratio\\_lt.html](http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_201302_11_declaratio_lt.html).

<sup>2</sup> Cfr., per tutti, la nota di Luciano Canfora sul *Corriere della Sera*, 12 febbraio 2013, p. 17. Vedi **L. CANFORA**, *Due millenni di latinità in poche righe*, in **AA. VV.**, *La scelta di Benedetto. Indagine sulla grande rinuncia*, *Corriere della Sera*, Milano, 2013, pp. 101-104. Il quotidiano online *La Tecnica della Scuola* ha evidenziato, inoltre, come nella versione latina del testo di Benedetto XVI, a proposito dell'ora che segnava l'inizio della *sede vacante*, si indicavano – per un refuso di digitazione - le ore "29" piuttosto che, correttamente, le ore 20. Il refuso è stata corretto il giorno successivo su *L'Osservatore Romano* e sul sito della Santa Sede.

<sup>3</sup> Tra le letture canonicamente più compiute in merito alla rinuncia di Benedetto XVI si segnala la monografia di **G. BONI**, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, della quale una significativa sintesi è stata pubblicata sulla rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (**G. BONI**, *Due papi a Roma?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 2 novembre 2015). Si segnala inoltre il volume di **C. FANTAPPIÈ**, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Roma, 2015, che legge la rinuncia di Papa Ratzinger nell'ottica della tensione tra primato di *ordine* e primato di *giurisdizione*. Da una prospettiva diffusamente storica, vedi anche **R. RUSCONI**, *Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette*, Morcelliana,



Nel libro-intervista con il giornalista Peter Seewald *“Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi”*, Benedetto XVI, rispondendo a una precisa domanda dell’interlocutore, già ventilava l’ipotesi delle dimissioni: “[q]uando un Papa – diceva - giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, psicologicamente e mentalmente di svolgere l’incarico affidatogli, allora ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi”<sup>4</sup>. Papa Ratzinger, inoltre, annotava altresì che “ci si può dimettere in un momento di serenità, o quando semplicemente non ce la si fa più. Ma non si può scappare proprio nel momento del pericolo”<sup>5</sup>.

La Chiesa post-conciliare con la *declaratio* di Ratzinger non è più la stessa; un nuovo modo d’intendere il papato e il ministero petrino si è fatto avanti, dopo quella teologia sul papato, inaugurata dalla Riforma gregoriana e proseguita dal Concilio di Trento e dal Vaticano I, che del Pontefice ne aveva fatto un monarca *legibus solutus*.

Così il teologo Hans Küng sostiene che le dimissioni di Ratzinger hanno portato a una “demistificazione del ministero pontificio”<sup>6</sup>. Per Küng il Papa ha una sorta di “obbligo morale” a dimettersi qualora le condizioni fisiche o psichiche non permettano di governare la Chiesa di Roma; tale obbligo risulterebbe dalla stessa “struttura del ministero petrino”<sup>7</sup> e il teologo lo spiega esattamente nei termini seguenti:

“Se un papa – egli colpevole o innocente - si accorge di non essere più in grado di adempiere, in una particolare situazione di emergenza, a questa funzione fondamentale del ministero petrino, allora per il bene della Chiesa, della sua unità e della sua pace, nonché per la dignità della sua carica, egli è moralmente tenuto a rinunciare al suo ufficio e

---

Brescia, 2013. È interessante notare che non soltanto il diritto, ma pure la letteratura si è sentita ispirata dalla rinuncia di Benedetto XVI, e così si rinvia, in questa sede, al romanzo di indagine introspettiva **S.C. PERRONI**, *Renuntio vobis*, Bompiani, Milano, 2015.

<sup>4</sup> **BENEDETTO XVI**, *Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi*, una conversazione con Peter Seewald, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 53.

<sup>5</sup> **BENEDETTO XVI**, *Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi*, cit. In realtà, ancora da cardinale Joseph Ratzinger si era interrogato sul tema della rinuncia del Romano Pontefice dal suo ministero, soprattutto in merito alla vicende di Paolo VI e di Giovanni Paolo II: cfr. sul punto, **R. REGOLI**, *Oltre la crisi della Chiesa: il pontificato di Benedetto XVI*, Lindau, Torino, 2016.

<sup>6</sup> **H. KÜNG**, *Una battaglia lunga una vita. Idee, passioni, speranze. Il mio racconto del secolo*, Rizzoli, Milano, 2014, pp. 1093-1094. Per l’Autore le “ripercussioni” di tale processo di demistificazione “non sono ancora calcolabili”.

<sup>7</sup> **H. KÜNG**, *Una battaglia lunga una vita*, cit., p. 1092.



a fare volontariamente posto a un altro papa che possa ottemperare alla funzione fondamentale del ministero petrino”<sup>8</sup>.

Probabilmente, l’atto di Benedetto XVI si potrebbe inserire nell’alveo di una più compiuta attuazione del Concilio Vaticano II, una delle grandi “rivoluzioni interrotte” del XX secolo<sup>9</sup>, laddove la decisione di Papa Ratzinger, avvenuta proprio a cinquant’anni dall’apertura dell’assise ecumenica, esprimerebbe una compiuta ricezione degli insegnamenti conciliari<sup>10</sup>. Si può, infatti, risalire a Paolo VI<sup>11</sup> per trovare un precedente più prossimo almeno nelle intenzioni di rinunciare al ministero petrino; il Papa che aveva portato a compimento al Concilio Vaticano II e che aveva varato importanti riforme in materia di *aetas*<sup>12</sup>, avrebbe egli stesso preso in seria considerazione l’eventualità di lasciare la cattedra di Pietro al raggiungimento dei suoi ottanta anni di età<sup>13</sup>. Forse, però, i tempi ancora non erano maturi<sup>14</sup>. D’altronde, la stessa esperienza del lungo pontificato di Wojtyła aveva ancor di più consolidato l’immagine di un papato *a vita*, pure nell’eventualità di strenue sofferenze fisiche che non permettano di esercitare appieno l’ufficio petrino<sup>15</sup>.

---

<sup>8</sup> H. KÜNG, *Una battaglia lunga una vita*, cit., p. 1092.

<sup>9</sup> Cfr. R. LA VALLE, *Quel nostro Novecento. Costituzione, Concilio e Sessantotto: le tre rivoluzioni interrotte*, Ponte alle Grazie, Milano, 2011.

<sup>10</sup> Si rimanda a G. MARENGO, *Benedetto XVI, il Vaticano II e la rinuncia al Pontificato*, Cittadella Editrice, Assisi, 2013.

<sup>11</sup> Tra la sterminata bibliografia sul tema, per una lettura complessiva del pontificato di Papa Montini vedi D. AGASSO jr, A. TORNIELLI, *Paolo VI. Il santo della modernità*, San Paolo, Milano, 2014.

<sup>12</sup> Si vogliono qui richiamare le disposizioni in merito alle dimissioni dei vescovi diocesani e dei parroci al raggiungimento dei settantacinque anni di età e alla sottrazione dell’elettorato attivo in Conclave ai cardinali che hanno compiuto gli ottanta anni: così G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrino, sedes romana vacans aut prorsus impedita*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 56 (2016), p. 77.

<sup>13</sup> Si rimanda, sul punto, a V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Olschki, Firenze, p. 393.

<sup>14</sup> Sembra che, nel 2002, mons. Pasquale Macchi, segretario personale di Papa Montini, abbia consegnato all’allora cardinale Ratzinger una copia di lettera in cui Paolo VI avrebbe dato disposizioni ai cardinali, in caso di prolungata inabilità, di convocare un conclave. E Ratzinger così avrebbe commentato: “questa è una cosa molto saggia che ogni Papa dovrebbe fare”. Cfr. sul punto, A. FERRARO, *“Non guardate la vita dal balcone ...”*. Francesco, testimone di speranza, cit., p. 22. Sulla possibile rinuncia di Paolo VI si era occupato anche, da una prospettiva spiccatamente canonistica, P. GRANFIELD, *Papal resignation*, in *Jurist*, 38, 1978, pp. 118-131.

<sup>15</sup> Già con Giovanni Paolo II si parlava della possibilità di “rinuncia” alla sede di Pietro, soprattutto con l’aggravarsi della malattia del Pontefice. In realtà, pare che lo stesso Wojtyła avesse preso in seria considerazione l’eventualità di rinunciare al



Di fronte a ciò quello di Benedetto XVI, si configura, quindi, come un “atto radicalmente demitizzatore”, in quanto egli “con la rinuncia al suo ufficio riportava il papa a una misura umana comune e restituiva al pontificato il suo carattere di ministero, superiore agli altri, ma della stessa natura degli altri ministeri nella Chiesa”<sup>16</sup>. La lungimiranza di Benedetto XVI è poi evidente nelle sue ricadute di ordine pratico; l’aumento dell’età media e il progressivo sviluppo delle nanotecnologie invitano a una rimodulazione della configurazione del papato, così come lo è stato per i vescovi dopo il Vaticano II. È comunque d’interesse per chi intende ricostruire la *storia*, quanto confidato dal biblista Silvano Fausto, in una video intervista: nelle dinamiche del conclave del 2005 il cardinale Martini, nel convincere Ratzinger ad accettare il soglio di Pietro in caso di elezione, gli avrebbe prospettato l’ipotesi di rinunciare al ministero petrino se non fosse riuscito a riformare la Curia romana; ipotesi ribadita pure nell’ultimo incontro tra i due a Milano il 2 giugno 2012<sup>17</sup>.

Vero è che quella di Benedetto XVI appare un’operazione volta a

---

ministero pontificio; vedi **S. ODER, S. GAETA**, *Perché è santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di canonizzazione*, Rizzoli, Milano, 2010: “[c]on l’avanzare dell’età Papa Wojtyła cominciò a riflettere sull’opportunità di rassegnare le dimissioni in caso di manifesta impossibilità ad adempiere al proprio ministero. Ormai prossimo ai settantacinque anni (li avrebbe compiuto il 18 maggio 1995), avviò una consultazione informale con i responsabili della Segreteria di Stato e con i suoi più intimi amici e collaboratori, discutendo con essi anche dell’eventualità di applicare a se stesso la norma del Diritto canonico che prevede per i vescovi di lasciare il proprio incarico al compimento dei settantacinque anni. Il peggiorare delle condizioni fisiche lo induceva infatti a prendere seriamente in considerazione questa possibilità, per quanto fosse consapevole dei problemi che la presenza di un Papa emerito avrebbe potuto generare”. A proposito della vicenda di Giovanni Paolo II, la presenza in curia di un Papa con gravi difficoltà fisiche ha ispirato anche il romanzo di *fanta-teologia* **L. SANDRI**, *Cronache dal futuro. Zeffirino II e il dramma della sua Chiesa*, Verona, 2008, che appare in molti punti, come per il film di Nanni Moretti, premonitore della rinuncia di Ratzinger.

<sup>16</sup> **R. LA VALLE**, *Chi sono io, Francesco? Cronache di cose mai viste*, Ponte alle Grazie, Milano, 2015, p. 14. In effetti, è stato pure osservato che, “[i]l cambiamento dei tempi, la loro velocizzazione e il prolungamento della vita umana pongono oggettivamente la questione della tenuta di un papa indebolito dall’età. Benedetto XVI ha avuto il coraggio di prendere quella decisione. Una decisione che è un atto di libertà rispetto a una tradizione di secoli. Per sottrarsi al peso di quella tradizione era necessaria una personalità indipendente, un uomo realmente appartenente - come formazione culturale - alla modernità”, così **L. ACCATTOLI**, *Il suo tormento è la crisi della fede*, in **AA. VV.**, *La scelta di Benedetto*, cit. pp. 114-115.

<sup>17</sup> Per una ricostruzione giornalistica della vicenda vedi, in particolare, **A. TORNIELLI**, *Martini, la rinuncia di Benedetto e il conclave 2005* (in <http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/martini-martini-martini-benedetto-xvi-benedict-xvi-benedict-xvi-42410/>).



rendere più “umano” il successore di Pietro, desacralizzando, quasi, la comune percezione del ministero del vescovo di Roma<sup>18</sup>. D'altronde il Papa è sì il vescovo di Roma e quindi – rappresenta quest'ultima la specificità del suo ministero -, a capo della Chiesa universale, presiede nella carità<sup>19</sup> tutte le chiese particolari ed è il garante della fede, perché custode della sincera e profonda *professione di fede* pronunciata da Pietro, come narra *Mt 16, 13-18*. Per di più, la decisione di Benedetto XVI ha aperto la strada al primo Papa *sudamericano*, seppur con origini italiane<sup>20</sup>, della storia. Se sia per davvero iniziata una “nuova primavera”<sup>21</sup> – come

---

<sup>18</sup> Infatti, “lasciando il trono ha dato un colpo di maglio alla ‘papolatria’ che sempre nella storia ha oscurato il Vangelo; ha umanizzato i ministeri (di ‘eterno’, egli sembra suggerire, dovrebbe esserci solo il desiderio di vivere il messaggio di Gesù, accettando o meno compiti di ministero [=servizio!] nei limiti delle nostre capacità fisiche e intellettuali)”, così **L. SANDRI**, *Dal Gerusalemme I al Vaticano III. I Concili nella storia tra Vangelo e potere*, Il Margine, 2<sup>a</sup> ed., Trento, 2014, p. 942. Sul punto vedi anche **A. FERRARO**, “Non guardate la vita dal balcone ...”, cit., p. 24: “il gesto del Papa è un richiamo forte a rinunciare a ogni sicurezza umana, confidando esclusivamente nella forza dello Spirito Santo. La sua non è una fuga, ma piuttosto l’umile espressione di una responsabilità che, non potendo più essere onorata nella pienezza del servizio richiesto, può essere solo rimessa nelle mani del collegio cardinalizio, perché sia lo Spirito Santo a indicare chi dovrà governare la Chiesa”.

<sup>19</sup> In effetti, “[i]l potere proprio dell’ufficio del Pontefice è dato, infatti, per un’utilità comune e non propria, cioè per sorreggere i fratelli nell’episcopato e non per dominare e imperare su di loro, ma, al contrario, per essere per tutti loro un modello di servizio”, così **S. BERLINGO**, **M. TIGANO**, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 176-177.

<sup>20</sup> Si consiglia, a riguardo, la lettura di **L. CAPUZZI**, *Rosa dei due mondi. La storia della nonna di papa Francesco*, San Paolo, Milano, 2014.

<sup>21</sup> Così come fa intendere, anche dal titolo, il testo del teologo appartenente alla frange della Teologia della Liberazione, oggi con Francesco riconciliato con il Vaticano, **L. BOFF**, *Francesco d’Assisi, Francesco di Roma. Una nuova primavera nella chiesa*, Emi, Bologna, 2014 (edizione originale: *Francisco de Assis e Francisco de Roma. Uma nova primavera na Igreja?*, Mar de Idéias<sup>2</sup>, Rio de Janeiro, 2013). Inoltre, **F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO**, *Verso una riforma costituente del Papato? Buonasera Francesco, vescovo di Roma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 15 aprile 2013, rileva come “l’elezione di un vescovo di Roma proveniente da un’area marginale” rappresenti un “indice tempestivo della rinnovata sensibilità ai segni dei tempi da parte del vertice della Chiesa cattolica” (p. 1). Si segnala anche **F. LENOIR**, *Francesco, la primavera del Vangelo*, Bompiani, Milano, 2016 (edizione originale: *François, le printemps de l’Évangile*, Librairie Arthème Fayard, Paris, 2015), in cui l’Autore, in maniera provocatoria e, in un certo senso, preconizzante, afferma che Francesco può davvero essere *l’ultimo papa*, cioè “l’ultimo papa conforme al modello del papato instaurato dalla fine dell’antichità”. «Francesco – continua - potrebbe quindi essere “il papa dall’uscita del papato”, rompendo una buona volta con la concezione medievale di una Chiesa onnipotente, governata da una sorta di sovrano, per ricondurla alla sua vocazione originaria, quella di una comunità di credenti che



taluni la definiscono - è ancora presto per dirlo, ma certamente con il successore di Benedetto, Papa Francesco, nella Chiesa di Roma si respira un'aria quasi depurata da quelle contaminazioni di temporalismo, individualismo, costantinismo che hanno fatto pagare alla comunità dei credenti un caro prezzo dinnanzi al messaggio del Vangelo<sup>22</sup>.

Il gesto di Benedetto è stato rivoluzionario nella misura in cui, come sottolinea Agamben,

“(…) di fronte a una curia che, del tutto dimentica della propria legittimità, insegue ostinatamente le ragioni dell’economia e del potere temporale, Benedetto XVI ha scelto di usare soltanto il potere spirituale, nel solo modo che gli è stato possibile, cioè rinunciando all’esercizio del vicariato di Cristo. In questo modo, la Chiesa stessa è stata messa in discussione fin dalla sua radice”<sup>23</sup>.

E così Benedetto XVI, spesso etichettato come un pontefice “conservatore”, con la sua rinuncia, si rende interprete di uno dei gesti più sorprendenti nella storia della Chiesa<sup>24</sup>. Nel momento in cui *la barca di*

---

testimoniano il messaggio evangelico fondato sul distacco delle cose terrene, il servizio e l’amore. Certo, la Chiesa continuerà a eleggere i suoi papi, ma essi non deterranno più lo stesso potere e saranno innanzitutto i garanti dell’unità e dell’amore fraterno, forse perfino in seno a un cristianesimo riunificato» (pp. 210-211). E’ stato altresì osservato che “Papa Francesco ci appare dai suoi gesti e dalle sue parole, che costituiscono un Magistero autentico e semplice, come segno egli stesso di speranza che può farsi carico delle attese di tutta l’umanità, cui la Chiesa deve tornare a guardare con atteggiamento materno, comprendendo prima che giudicando”, così **A. MANTINEO**, *Introduzione*, in **A. MANTINEO, S. MONTESANO, L. M. GUZZO, D. BILOTTI**, *La speranza torna a parlare. Appunti per un tempo di crisi*, Edizioni la meridiana, Mofetta (BA), 2014, p. 12.

<sup>22</sup> Cfr., per tutti, il discorso di Papa Bergoglio alla curia romana pronunciato il 22 dicembre 2014 nella Sala Clementina, in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/documents/papa-francesco\\_20141222\\_curia-romana.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html).

<sup>23</sup> **G. AGAMBEN**, *Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 8. L’Autore offre della rinuncia di Benedetto XVI un’analisi per lo più politica nella quale si impone con forza il paradigma tra legalità e legittimità, principi essenziali della macchina democratica la cui stretta interdipendenza sembra essere smarrita nelle nostre istituzioni politiche. L’analisi di Agamben dà inoltre, dell’atto di Ratzinger, una lettura in chiave escatologica: “la decisione di Benedetto XVI ha riportato alla luce il mistero escatologico in tutta la sua forza dirompente”, non in vista di un “rinvio al futuro scisma escatologico” quanto piuttosto nel senso di riconoscere che “come il problema della legittimità, così anche il problema di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto non può essere eliminato dalla vita storica della Chiesa, ma deve ispirare in ogni istante la consapevolezza delle sue decisioni nel mondo” (p. 17).

<sup>24</sup> Per una valutazione critica sulla rinuncia di Benedetto XVI e, più in generale, sul suo pontificato, cfr., in particolare, **L. SANDRI**, *Dal Gerusalemme I al Vaticano III*, cit., pp. 925-942.



*Pietro* – per utilizzare un'allegoria- è agitata e sospinta dalle onde delle calunnie, degli scandali dei preti pedofili, di *Vatileaks*, la Chiesa ricerca la capacità di rigenerare se stessa e di recuperare una nuova credibilità, ormai perduta agli occhi del mondo<sup>25</sup>. In altre parole, proprio allorché vive un periodo di profonda difficoltà, l'istituzione ecclesiale trova i tempi e le modalità operative per sapersi rigenerare, in maniera molto più significativa di quanto, storicamente, abbia dimostrato di saper fare l'istituzione civile<sup>26</sup>.

“Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto/ Vidi e conobbi l'ombra di colui/che fece per viltade il gran rifiuto” (*Inferno*, Canto III, 58- 60), in questa dibattuta terzina *dantesca* molti commentatori scorgono l'*ombra* di Celestino V<sup>27</sup>, protagonista dell'episodio più famoso di rinuncia al soglio pontificio<sup>28</sup>, risalente al 1294. Ed è significativo, con gli occhi dell'interprete di oggi, il gesto di Benedetto XVI di donare il pallio, in segno di riconoscenza, sulla teca di Celestino il 28 aprile 2009, nella sua visita all'Aquila pochi giorni dopo il terribile terremoto che sconvolse quelle terre. Sebbene le vicende di Celestino V e Benedetto XVI presentino, tra di loro, differenze non trascurabili<sup>29</sup>, sono rintracciabili almeno due

---

<sup>25</sup> Si veda l'analisi di **F. LENOIR**, *Francesco, la primavera del Vangelo*, cit., p. 15: “[l]a coraggiosa rinuncia di Benedetto XVI resterà forse l'avvenimento più importante di un pontificato contrastato, punteggiato di polemiche e scosso da numerosi scandali che hanno fatto tremare la curia romana (il governo della Chiesa)».

<sup>26</sup> Sul punto si rimanda in particolare a **C. AUGIAS**, *Tra Cesare e Dio. Come la rivoluzione di Papa Francesco cambierà gli italiani*, Rizzoli, Milano, 2014, p. 11: «[a] Benedetto quale che sia il giudizio su suo operato, va comunque riconosciuto l'autentico colpo di genio tattico con il quale ha chiuso il suo incarico ... Quando si è reso conto che per età, temperamento, condizioni di salute, conflitti ambientali, non aveva forze sufficienti per raddrizzare una situazione deteriorata dalla corruzione e dagli scandali, il professor Ratzinger ha abdicato al trono, si è tirato indietro senza preavviso. Così facendo, ha provocato la caduta dell'intera corte pontificia, ha fatto, come si dice, "piazza pulita" facilitando di molto il compito di rinnovamento del suo successore».

<sup>27</sup> Su *Inferno*, Canto III, 58-60, quale “più controversa fonte letteraria della *renuntiatio papae*” vedi **V. GIGLIOTTI**, *Un soglio da cui non si scende ...? Aspetti della *renuntiatio papae* nella storia giuridica medievale*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 56 (2016), pp. 50-59.

<sup>28</sup> Tant'è vero che le dimissioni di Celestino V sono state ritenute da alcuni, prima della rinuncia di Benedetto XVI, come “un caso finora unico nella storia del papato”, vedi **M. OHST**, *La Chiesa nel XIII secolo*, in **R. KOTTJE**, **B. MOELLER**, **T. KAUFMANN**, **H. WOLF**, *Storia ecumenica della Chiesa*, vol. II, edizione italiana a cura di G. Francesconi, Queriniana, Brescia, 2010, p. 74.

<sup>29</sup> Di “colossali differenze” tra Celestino e Benedetto ne parla **A. SOCCI**, *Non è Francesco. La Chiesa nella grande tempesta*, Mondadori, Milano, 2014, che riferendosi a Ratzinger afferma: “prima da cardinale e poi da Papa, con mitezza ma indomito coraggio, per tutta la vita ha difeso e sostenuto la fede della Chiesa, diventando il simbolo della





elementi che fanno da minimo comune denominatore alle due rinunce. Il primo risiede certamente nell'evidenza che in entrambe le vicende i pontefici hanno sentito su di loro il peso stringente delle difficoltà di una curia dai tratti simoniaci in alcune sue ramificazioni organiche. Il secondo si ritrova nei motivi che hanno spinto i due pontefici ad abdicare. Celestino V dichiara di "abbandonare" il pontificato, tra l'altro, per la "debolezza del corpo", la "infermità della persona" e per "ritrovare la quiete della mia passata consolazione"<sup>30</sup>. Benedetto XVI, parimenti, è consapevole che in lui le "forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino" ed è, così, "diminuito" il "vigore sia del corpo, sia dell'animo".

Certo è che, pure per l'opinione comune, compiendo il "gran rifiuto", Benedetto XVI ha "dato prova non di viltà ..., ma di un coraggio che acquista oggi un senso e un valore esemplari"<sup>31</sup>, soprattutto, diciamo noi, per i giuristi che, già attratti dal magistero di Ratzinger<sup>32</sup>, hanno trovato nella sua rinuncia un ulteriore motivo di discussione e di analisi di questo pontificato.

---

lotta per l'ortodossia come un nuovo Atanasio, un nuovo Ilario di Poitiers".

<sup>30</sup> Di seguito la dichiarazione di Celestino V: "*Ego Caelestinus Papa Quintus motus ex legitimis causis, idest causa humilitatis, et melioris vitae, et conscientiae illesae, debilitate corporis, defectu scientiae, et malignitate Plebis, infirmitate personae, et ut praeteritae consolationis possim reparare quietem: sponte, ac libere cedo Papatui, et expresse renuncio loco, et Dignitati, oneri, et honori, et do plenam, et liberam ex nunc sacro coetui Cardinalium facultatem eligendi, et providendi duntaxat Canonice universalis Ecclesiae de Pastore*". Traduzione in italiano: "Io Papa Celestino V, mosso da cause legittime, cioè in ragione dell'umiltà, di una vita migliore e per mantenere integra la mia coscienza, a causa della debolezza del corpo, del venir meno della conoscenza e della malvagità del popolo, per l'infermità della persona e affinché possa ritrovare la quiete della mia passata consolazione; spontaneamente e liberamente abbandono il pontificato e rinuncio espressamente alla sede, alla dignità e all'onore e dò al sacro collegio dei Cardinali piena e libera facoltà di eleggere e procedere secondo i canoni la Chiesa Cattolica del suo pastore". Così com'è riportato in **G. AGAMBEN**, *Il mistero del male*, cit., pp. 42-43.

<sup>31</sup> **G. AGAMBEN**, *Il mistero del male*, cit., p. 5.

<sup>32</sup> Sull'interesse dei giuristi per il pontificato di Ratzinger cfr., per tutti, **F. D'AGOSTINO**, *Un magistero per i giuristi. Riflessioni sugli insegnamenti di Benedetto XVI*, San Paolo, Milano, 2011, **M. CARTABIA**, **A. SIMONCINI**, *La legge di Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, Rizzoli, Milano, 2013, e, nell'edizione inglese, **M. CARTABIA**, **A. SIMONCINI** (a cura di), *Pope Benedict XVI's Legal Thought. A dialogue on the foundation of law*, Cambridge Press, Cambridge, 2015. Del magistero di Benedetto XVI da un punto di vista giuridico, e in particolare, per quel che attiene alla concettualizzazione del principio di libertà di religiosa nel magistero ecclesiastico, se n'è occupato diffusamente pure **D. BILOTTI**, *Diritto e potere nei rapporti tra le giurisdizioni civili e le autonomie confessionali*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2015.



È evidente, d'altro canto, come il diritto canonico non fosse del tutto preparato ad affrontare un evento concreto quale la rinuncia dell'ufficio di Romano Pontefice che, al momento, rappresenta un *unicum* e un *atto innovativo* per la storia della Chiesa degli ultimi secoli<sup>33</sup>. Anche perché, proprio per la teologia costruita intorno alla figura del Vescovo di Roma, sarebbe riduttivo pensare a un'applicazione analogica e sistemica di quanto prevede il *Codex* del 1983 per il vescovo diocesano (can. 401, § 1) che, al compimento dei settantacinque anni di età, è "invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze"; inoltre, "il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata mantiene il titolo di emerito della sua diocesi e, se lo desidera, può conservare l'abitazione nella stessa diocesi, a meno che in casi determinati, per speciali circostanze, la Sede Apostolica non provveda diversamente" (can. 402, § 2).

La cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice, che quindi ne determina anche la cessazione della potestà, si ha per (i) "morte", (ii) "pazzia certa e perpetua", (iii) "notoria apostasia, eresia o scisma", (iv) "libera rinuncia"<sup>34</sup>.

La fattispecie della "pazzia" (o "amenza") è prevista in quanto il Romano Pontefice, non soltanto al momento dell'elezione, ma anche nel corso del suo ministero, deve avere un uso della ragione sufficiente a esercitare la giurisdizione piena sulla Chiesa universale e sulle Chiese particolari. Nel caso di "eresia notoria" se il Pontefice, come dottore privato, diventasse "manifestamente eretico", "*ipso facto* cadrebbe dalla sua carica che non può più ricoprire, perché non è più membro della Chiesa", senza alcuna sentenza declaratoria<sup>35</sup>. A tal proposito bisogna

---

<sup>33</sup> E in effetti non sembri scontato quanto rileva **A. FERRARO**, "Non guardate la vita dal balcone ...", cit., p. 34, ossia che "[d]a molti secoli infatti la fine del pontificato coincideva con la morte del Pontefice". Inoltre, per un approfondimento sul versante "ecclesiale" in merito alla rinuncia di Benedetto XVI vedi, in particolare, **I. SCHINELLA**, *Con cuore grato a Benedetto XVI. Lettura ecclesiale dell'atto di rinuncia al Pontificato*, Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 2013.

<sup>34</sup> Così **G. GHIRLANDA**, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione*, San Paolo-Editrice Pontificia Università Gregoriana, Milano-Roma, 2006<sup>4</sup>, p. 536.

<sup>35</sup> Cfr. **G. GHIRLANDA**, *Il diritto nella Chiesa*, cit., p. 536, per il quale "in caso di rottura della comunione si avrebbe solo una dichiarazione del fatto". L'Autore si esprime anche sulla *improbabilità* che la fattispecie si verifichi nella realtà: "[s]i tratta di un caso da ritenersi improbabile nella realtà per l'assistenza della divina Provvidenza, ma previsto in dottrina; tuttavia è difficile determinare chi dichiarerebbe il fatto e come". Sul giudizio e l'eventuale deposizione del pontefice romano nella storia della Chiesa vedi **O. CONDORELLI**, *Il papa deposto tra storia e diritto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 56 (2016), pp. 5-30. Si rimanda, ancora, per una riflessione in chiave storica del rapporto tra eresia



considerare come la previsione di tale situazione abbia un “valore ecclesiologico rilevante”<sup>36</sup>. Infatti essa ci rimanda alla dimensione che il Papa è capo della Chiesa perché è membro della stessa Chiesa e, da ciò, se non fosse, o non fosse *più*, in comunione con la Chiesa –in quanto eretico - non potrebbe esserne a capo: la potestà del Papa, quindi, non può essere esercitata per *fini contrari* all’edificazione della comunità ecclesiale, in quanto neanche per il Romano Pontefice è possibile superare il “limite invalicabile”<sup>37</sup> del diritto divino. Insomma la rilevanza ecclesiologica sta nell’evidenza che il Papa è *nella* Chiesa e non al di sopra di essa. Un altro “caso” interessante è quello del “Papa dubbio”: l’elezione dubitosamente valida è nulla. Cioè: il Papa dubbio è Papa nullo<sup>38</sup>. Il “dubbio” deve però essere rilevante, ossia realmente presente; e nel caso in cui il dubbio sia di difficile soluzione, il giudizio spetta al Collegio dei cardinali in accordo unanime tra i suoi membri, considerato che l’atto dell’elezione del Romano Pontefice è espressamente escluso dalle questioni dubbie cui il Collegio può decidere a maggioranza, a norma della Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II *Universi Dominici Gregis*, par. 5.

Sulla fattispecie della rinuncia<sup>39</sup>, invece, fino all’11 febbraio 2013,

---

del Pontefice e infallibilità dello stesso, ad **A. ERRERA**, *Il papa, l’inquisitore, l’eretico: tre figure non sempre distinte*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 56 (2016), pp. 153-173.

<sup>36</sup> Così **J. MANZANARES**, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi*, in **V. DE PAOLIS**, **G. FELICIANI**, **A. LONGHITANO**, **J. MANZANARES**, **R. SOBANSKI**, *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa*, EDB, Bologna, 1993, p. 60.

<sup>37</sup> Così si esprime **P. MONETA**, *Introduzione al diritto canonico*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2013, p. 146: “[e]gli [il pontefice] non potrà quindi esercitare la sua potestà per fini contrari all’edificazione della Chiesa e al bene spirituale dei fedeli, né potrà misconoscere o alterare quei principi che caratterizzano l’assetto costituzionale originario della Chiesa, come quello della collegialità episcopale, della caratterizzazione ministeriale (o di servizio) dell’autorità, del rispetto della dignità e della fondamentale uguaglianza di ogni fedele”.

<sup>38</sup> In **G. GHIRLANDA**, *Cessazione dell’ufficio di Romano Pontefice*, in *La Civiltà Cattolica*, 2 marzo 2013, pp. 445-462, nota 6, si spiega: “[s]e si tratta di un dubbio positivo e insolubile circa la legittimità dell’elezione, la dottrina afferma che il Papa dubbio è Papa nullo”.

<sup>39</sup> È importante, a nostro avviso, operare una indicazione di natura terminologica. Per quanto riguarda gli uffici ecclesiastici è più corretto parlare di “rinuncia” invece che non di “dimissioni”. Rinuncia, infatti, è termine che “*esprime non una logica di potere, ma di responsabilità nei confronti della missione legata all’ufficio stesso. Chi viene nominato a un ufficio, infatti, è al servizio della missione affidatagli, non viceversa, e ne risponde davanti a Dio*”, così **M. J. ARROBA CONDE**, *Aspetti canonici di un raro caso di sede vacante*, in *Diritto e religioni*, n. 2-2013, p. 359. Sulla mistica della “teologia della rinuncia” e sul principio della *dualità* papale (papa-individuo e papa-*vicarius Christi*), al centro del dibattito canonistico medievale, si rimanda a **V. GIGLIOTTI**, *Un soglio da cui non si scende ...?*, cit., pp. 40-48.



nelle aule universitarie, spesso, ci si limitava ad accennare semplicemente che questa, per come dispone la disciplina codicistica, non sarebbe dovuta essere da alcuno accettata, il che non comportava grossi problemi di natura dottrinali. In effetti, prima della *declaratio* di Papa Ratzinger la fattispecie della cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice per rinuncia era considerata alla stregua di un "caso di scuola" che interessava per lo più i cultori di storia dell'ordinamento canonico.

Andando a esaminare più specificamente la "libera" rinuncia del Romano Pontefice dal suo ufficio, tale possibilità è contemplata dal § 2 del can. 322: "[n]el caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti" (si veda, anche, il can. 44, § 2, del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: "[s]e capita che il Romano Pontefice rinunci alla sua funzione, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e sia debitamente manifestata; non si richiede invece che sia accettata da qualcuno"). Tale rinuncia comporta la perdita dell'ufficio ecclesiastico a norma di quanto previsto dal can. 184, § 1, che specifica come l'ufficio ecclesiastico si perda anche per rinuncia, senza distinguere tra rinuncia che deve o meno essere accettata.

Nella fattispecie della rinuncia del Romano Pontefice, quindi, la rinuncia non deve essere da alcuno accettata<sup>40</sup>, e rappresenta ciò il corollario del principio del primato di giurisdizione del Romano Pontefice

---

<sup>40</sup> Che la rinuncia del Pontefice non debba essere da alcuno accettata non comporta che si possa parlare di un simile atto come di un "atto non ricettizio". È necessario, infatti, che la Chiesa, l'intera Chiesa, ne sia a conoscenza, cioè ne abbia, in qualche modo, notizia (si pensi, in questo caso, pure al ruolo svolto dai mass-media). Sul punto si rimanda, in particolare, a **G. BONI**, *Due papi a Roma?*, cit., p. 38: "... è d'uopo precisare che non dovere comunicare a qualcuno di specifico e determinato un atto non comporta che esso possa tranquillamente classificarsi come non ricettizio: generalmente infatti, nelle dissertazioni giuridiche in materia, ricettizio indica un atto che comunque, per la sua validità o efficacia, deve essere comunicato (cfr. can. 189 § 3) nel senso di portato a conoscenza ovvero reso conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, come appunto nel caso di rinuncia del papa, in modo che si abbia prova chiara e univoca della stessa e si escluda qualsiasi dubbio. E invero pressoché tutti i canonisti, pur senza troppo sostare sul punto, richiedono la recezione-conoscibilità: in questo modo la rinuncia del papa, compiuta e perfetta ma solo quoad auctorem con l'emissione, diviene - immediatamente e contestualmente - giuridicamente rilevante, addivenendo al suo momento pienamente perfezionativo". Per quanto attiene, quindi, alla natura recettizia dell'atto di rinuncia del Romano Pontefice cfr. pure **M. GANARIN**, *Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia dell'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 56 (2016), pp. 109-151.



espresso dal can. 1404: “La prima sede non è giudicata da nessuno”. La prospettiva secondo la quale la rinuncia del Romano Pontefice non ha bisogno di accettazione in quanto il Papa “non ha chi gli è superiore sulla terra”<sup>41</sup>, rischia di incorrere in una forma di *riduzionismo* che riconduce la dimensione del diritto a quella del potere; sarebbe questa un’interpretazione di taglio *assolutistico* secondo la quale il Papa è nella pienezza di un potere per il quale non deve rendere conto ad alcun altro essere umano. Ma, in realtà, una simile lettura non tiene invece in debito conto che comunque il Romano Pontefice si trova in una situazione di garanzia rispetto ai fedeli, e così il titolare dell’ufficio petrino è “l’unico in grado di valutare ragionevolmente fino a che punto il suo esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio petrino sia rispondente qui e ora ai bisogni dei fedeli e quindi al bene pubblico”<sup>42</sup>, cioè al *bonum commune Ecclesiae*.

Con la rinuncia dell’ufficio di Romano Pontefice la sede petrina resta vacante e la stessa rinuncia non può essere ritirata. È evidente, d’altro canto, come nel caso di Benedetto XVI il fattore “tempo” abbia giocato un ruolo determinante nella produzione degli effetti giuridici della *declaratio*. Papa Ratzinger ha infatti utilizzato la formula di una manifestazione di volontà con decorrenza degli effetti dal termine previsto: egli ha espresso la sua volontà l’11 febbraio per poi far decorrere gli effetti della *declaratio*, e quindi la cessazione dall’ufficio da Romano Pontefice, dalle ore 20 del successivo di 28 febbraio. E anche ciò ha rappresentato una situazione singolare e unica per l’ordinamento ecclesiale. In questo periodo – dall’11 al 28 febbraio - il Papa, essendo ancora nel pieno esercizio delle sue funzioni, avrebbe sempre potuto “revocare” la volontà di rinunciare all’ufficio petrino<sup>43</sup>.

È ancora la *Universi Dominici Gregis* che, nel disciplinare le modalità di elezione del Romano Pontefice, adegua la normativa canonica all’eventualità che il Pontefice rinunci al suo ufficio. Circa la vacanza della

---

<sup>41</sup> Così J. MANZANARES, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi*, cit., p. 60.

<sup>42</sup> Sul punto, in particolare sulla prospettiva di un “riduzionismo secondo il quale la dimensione *giuridica* della rinuncia dell’ufficio primaziale sarebbe legata solo al fatto che il papa è titolare della potestà suprema della Chiesa”, vedi F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all’ufficio primaziale come atto giuridico*, in *Ius Ecclesiae*, XXV, 2013, pp. 797-808 (799). Sulla rinuncia di Benedetto XVI vedi anche K. MARTENS, *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. An analysis of the Legislation for the Vacancy of the Apostolic See and the Election of the Roman Pontiff*, in *The Jurist*, 73, 2013, pp. 29-88.

<sup>43</sup> Sul “fattore tempo”, come noi lo abbiamo definito, vedi, pure, G. BONI, *Due papi a Roma?*, cit., p. 36, in cui sottolinea altresì che, tra l’altro, la rinuncia di Benedetto XVI “non era in grado di creare in terzi legittime aspettative giuridicamente tutelabili”.



sede apostolica e l'elezione del successore di Pietro, il documento, al paragrafo 3, stabilisce che la Sede Vacante si apre oltre che per la morte anche per "valida rinuncia"<sup>44</sup> del Pontefice. In più, al paragrafo 1, si legge che durante la Sede Vacante il Collegio dei Cardinali "non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio"<sup>45</sup>. Con tale ultima espressione, avversativa rispetto a "in vita", si fa chiaramente riferimento alla possibilità che il soggetto sia ancora in vita, ma non più nell'esercizio delle funzioni dell'ufficio di Romano Pontefice. Tale esercizio è così slegato dalla perpetuità, al momento *de facto*, del ministero petrino<sup>46</sup>. L'eventualità introdotta da Giovanni Paolo II per quanto riguarda i meccanismi di successione alla cattedra di Pietro, sebbene sia stata pensata per rispondere primariamente all'esigenza di

"dotare il sistema romano d'uno strumento giuridico adeguato nel caso deprecabile di un'invalidità tale del Sommo Pontefice da rendergli impossibile l'esercizio delle potestà, le quali hanno carattere personale e indelegabile"<sup>47</sup>,

è chiaramente applicabile ogni qual volta – per diversi motivi - il Romano Pontefice decida di rinunciare al suo incarico.

In effetti il can. 332, § 2, non fa riferimento ai motivi per i quali il Romano Pontefice decide di rinunciare al suo ufficio, essendo questi propri e specifici dell'intima coscienza del soggetto. Discettare sui motivi significa altresì investigare sulla "causa giusta e proporzionata" che secondo il par. § 2 del can. 189 deve fondare la rinuncia da un ufficio ecclesiastico; anche se il canone in questione, nonostante la vaghezza del contenuto, fa espresso riferimento a un'autorità che non può accettare la rinuncia quando non fondata, appunto, su una causa "giusta e proporzionata" – e non è il caso del Successore di Pietro perché, lo

---

<sup>44</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, cit., par. 3. Per un approfondimento sul punto si rinvia a **L.M. GUZZO**, *Nella costituzione di Giovanni Paolo II la possibilità delle dimissioni. Il ministero petrino come garante dell'unità delle fede*, 19 marzo 2013, in <http://nipotidimaritain.blogspot.it/2013/03/nella-costituzione-di-giovanni-paolo-ii.html>.

<sup>45</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Universi Dominici Gregis*, cit., par. 1.

<sup>46</sup> **G. ZAVOLI**, *Il Conclave. Storia e Segreti*, Newton Compton, Roma, 1997, p. 12, «per la prima volta una Costituzione elettorale ha ammesso la possibilità di un papato "a tempo", non fosse altro che per adeguare la strumentazione elettorale alla normativa del Codice di Diritto Canonico e per fronteggiare eventuali, sfortunate emergenze che potrebbero ridurre la validità del soggetto papale a esercitare un ministero ritenuto così complesso ed enorme da richiedere delle forze personali senza comune misura».

<sup>47</sup> **G. ZAVOLI**, *Il Conclave. Storia e Segreti*, cit., p. 381.



ripetiamo, la sua rinuncia non deve essere da alcuno accettata -, offre un interessante spunto di riflessione per quanto riguarda l'atto di rinuncia del Pontefice Romano<sup>48</sup>. Ci domandiamo quindi, se il pontefice avesse potuto *abdicare* senza rendere noti nella sua *declaratio* i motivi oppure adducendo motivi futili.

La risposta a un simile interrogativo non è delle più agevoli, ma se prendessimo in considerazione la tesi che riduce il diritto al piano del potere, senza considerare il *bonum commune Ecclesia*, non potrebbe che essere, tale risposta, positiva. Ma questa risposta peraltro sarebbe pure anche semplicistica, tenuto conto che:

“[i]l papa non è [...] vicario o delegato del collegio episcopale e tantomeno del collegio cardinalizio, bensì di Cristo, che non è solo il fondatore storico della Chiesa, ma conserva con essa una relazione permanente, rimanendo, come Signore glorioso, il principio del suo sviluppo e della sua vita: perciò il papa partecipa di questa missione di Cristo e come Cristo è legato indissolubilmente alla sua Chiesa, così il suo vicario, che pertanto non può far prevalere i suoi interessi privati, siano pure leciti, a quelli che sono propri del suo ufficio e della comunità cui Cristo lo ha preposto. E, in effetti, si conclude che il pontefice solo di fronte e a seguito di una maturata e consapevole coscienza d'essere *insufficiens* a guidare la *communitas fidelium* avverta il dovere di doversi dimettere agisce valide: *unice propter bonum Ecclesiae*”<sup>49</sup>.

E quindi sul punto si è d'accordo che le “cause” della rinuncia dell'ufficio di Romano Pontefice non possono mai essere individualistiche o privatistiche ma, orientate sempre al *bonum commune Ecclesiae*, non possono che essere “giuste e proporzionate”<sup>50</sup>.

Peraltro, l'aver introdotto il § 2 dell'art. 189 ci porta, inevitabilmente, a chiederci se, per altro verso, al Romano Pontefice sia applicabile, la disciplina generale sulla *rinuncia* prevista dagli artt. 187, 188 e 189, che deve essere letta insieme a quanto disposto, specificamente, dal can. 332, § 2. Quest'ultimo canone, difatti, prescrive l'adempimento di due formalità per la validità della rinuncia, e cioè che essa (i) “sia fatta liberamente” e che (ii) “venga debitamente manifestata”.

Per quanto concerne il primo requisito di formalità (cioè, la libertà

---

<sup>48</sup> Senza mancare dell'accortezza di precisare che, in questo caso, non si intende operare la classica distinzione, ben presente e chiara in dottrina, tra causa e motivi di un negozio.

<sup>49</sup> Così G. BONI, *Due papi a Roma?*, cit., p. 18.

<sup>50</sup> G. BONI, *Due papi a Roma?*, cit., p. 19.



nella rinuncia), la rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice, quindi, *ex can.* 188, sarebbe nulla se fatta "per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia". Si comprende bene perché Papa Benedetto abbia specificato nella stessa *declaratio* di rinuncia al suo ufficio "con piena libertà". Ma non è sufficiente che la rinuncia sia fatta liberamente affinché essa sia valida, è necessario ancora che la rinuncia sia, per l'appunto, "debitamente manifestata", precisa, come abbiamo visto, il *can.* 332. L'avverbio "debitamente" potrebbe stare a intendere che la rinuncia debba essere manifestata secondo le modalità previste dal *can.* 189; ma sul punto in dottrina si è sostenuto che in caso di rinuncia del Romano Pontefice non possa trovare applicazione, o comunque non la possa trovare "pienamente", il *can.* 189, § 1, in quanto sarebbe sufficiente che "la rinuncia sia pubblicamente fatta, cioè almeno davanti a due testimoni, per iscritto od oralmente. I cardinali dichiarano semplicemente il fatto e viene indetto il conclave"<sup>51</sup>.

Invero qui interessa osservare come il *can.* 189, § 1, non distingue tra rinuncia che necessiti o non necessiti di accettazione, ma si limita a prevedere che la rinuncia deve essere espressa, per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni, "dinnanzi all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta". Ciò è confermato dall'agire di Benedetto XVI, il quale ha manifestato la sua volontà durante un Concistoro e non piuttosto – come da alcuni avvertito – durante un Sinodo, espressione di collegialità episcopale. Ricordiamo che il Concistoro è la riunione dei Cardinali, *ex can.* 353, e può essere ordinario (sono convocati almeno i Cardinali che vivono nell'Urbe) o straordinario (devono essere convocati tutti i Cardinali), e che i Cardinali, a loro volta, costituiscono, *ex can.* 349, un "Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice". Si può ammettere che il Concistoro, tanto quello ordinario quanto quello straordinario, sia rappresentativo del Collegio dei Cardinali, quindi, dichiarando la rinuncia al suo ufficio in un Concistoro, Papa Benedetto l'ha manifestata dinnanzi al Collegio dei Cardinali che, nel caso, interpreta quella "autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta", esattamente come previsto dal *can.* 189, § 1. Per altro verso, si può assumere che la scelta di Papa Benedetto di comunicare la sua decisione all'interno di un Concistoro sia

---

<sup>51</sup> Così G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, cit., p. 536, in cui l'Autore esclude l'applicazione del *can.* 189. In G. GHIRLANDA, *Cessazione dell'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 447, l'Autore afferma che il *can.* 189 "non si possa pienamente applicare", lasciando in realtà così spazio aperto a una certa possibilità residuale di applicazione, nell'utilizzo dell'avverbio "pienamente".





stata dettata esclusivamente da ragioni storiche – era il Concistorio storicamente deputato per la pubblicazione degli atti più importante dei Pontefici - e i Cardinali erano presenti in qualità di testimoni, non dovendo l'autorità dovuta alla provvista dell'ufficio accettare o meno la rinuncia<sup>52</sup>.

Di contro, sembra che non ci siano ragioni valide per non considerare il can. 189, § 4, applicabile alla disciplina della rinuncia del Romano Pontefice il quale quindi – in linea del tutto teorica - “può conseguire l'ufficio per altro titolo” e cioè essere eletto nuovamente Papa dal successivo Conclave, nel rispetto della normativa vigente, lasciando estranee dal momento normativo ragioni di convenienza pratica che escluderebbero una simile ipotesi.

## 2 - Una nuova situazione soggettiva nel diritto ecclesiale: il Papa emerito

Sulla rinuncia e sulle modalità di attuazione della successiva sede vacante non pare sorgano molti problemi, ma i dubbi degli studiosi di diritto canonico –nel silenzio della legge e in mancanza di precedenti di cui avere cognizione- si sono concentrati per lo più sui risvolti pratici delle dimissioni, cioè sul nuovo *status* soggettivo che sarebbe andato ad assumere il Papa dimissionario allo scoccare dell'inizio della sede vacante. L'immagine che ha caratterizzato il 2013 – alla quale, sinceramente, in molti non erano del tutto pronti - è l'abbraccio tra due Pontefici, uno regnante – Bergoglio - e uno emerito – Ratzinger-, per lo più vestiti pressoché in modo simile, così che il simbolismo dell'abito non permette la differenziazione delle funzioni. O anzi, forse, è proprio l'abito che ben spiega la nuova condizione giuridica di Joseph Ratzinger, dopo la rinuncia al soglio pontificio.

Hanno diviso parte della dottrina<sup>53</sup> le decisioni di Benedetto XVI di definirsi “Papa emerito” o “Romano Pontefice emerito”, di mantenere il nome scelto al momento dell'elezione pontificia, il titolo di “Sua Santità” e

---

<sup>52</sup> Cfr. F. PUIG, *La rinuncia*, cit., p. 799.

<sup>53</sup> Sul punto uno degli interventi più interessanti è quello di C. FANTAPPIÈ, *Papato, sede vacante e “Papa emerito”. Equivoci da evitare*, in <http://www.chiesa.espressonline.it>, 9 marzo 2013, secondo il quale, per l'appunto, “la rinuncia di Benedetto XVI ha posto gravi problemi sulla costituzione della Chiesa, sulla natura del primato del papa nonché sull'ambito ed estensione dei suoi poteri dopo la cessazione dell'ufficio” e che ha sottolineato come nel pontificato di Benedetto XVI non vi sia stata un essenziale raccordo tra teologia e diritto canonico.



lo stemma araldico con le chiavi di San Pietro, di continuare a indossare la talare bianca, anche se semplice senza mantellina (detta anche *pellegrina*) e senza scarpe rosse<sup>54</sup>. C'è chi ha sostenuto che la nuova situazione soggettiva di Papa Benedetto sarebbe dovuta essere semplicemente quella di "vescovo emerito di Roma"<sup>55</sup>. Si riconosca, allora, perseguendo questa strada, che il Papa nel momento in cui accetta l'elezione, se Cardinale, non fa più parte del Collegio Cardinalizio. Con la rinuncia dell'ufficio, quindi, sarebbe poi il nuovo Papa a dovere reintegrare il suo predecessore rinunciatario, nel caso lo ritenesse opportuno, nel novero dei Cardinali.

Vi è da dire, peraltro, che l'*emeritato* è istituto giuridico che può essere applicato a ogni ufficio ecclesiastico, in forza del can. 185 che in materia di "perdita dell'ufficio ecclesiastico" dispone: "a colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito". Una disposizione che non può essere applicata per analogia alla situazione determinata dalla cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice, per almeno due motivi: (i) la legge canonica non prevede la perdita dell'ufficio ecclesiastico di Romano Pontefice per raggiunti limiti di età, come invece è previsto per il Vescovo diocesano (cfr. can. 401, § 1); (ii) il canone in questione parla espressamente di "rinuncia accettata" e, invece, a norma del can. 332, § 2, nell'eventualità in cui il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio non si richiede che qualcuno la accetti. Per lo stesso motivo neppure il can. 402, § 1, può essere interpretato, in via analogica per il vescovo di Roma, in quanto anche in questo caso la "rinuncia all'ufficio [deve essere] stata accettata".

Pertanto, una simile lettura, seppure coerente da un punto di vista logico-formale, non appare rispondente alla *ratio* dell'istituto. L'*emerito* conserva il titolo, il grado e gli onori del suo ufficio, ma non ne esercita più il potere, ossia la *funzione*. Non è un *monstrum* giuridico, quindi, la possibilità di parlare tanto di "vescovo emerito di Roma" quanto di "Papa emerito" o di "Romano Pontefice emerito", non foss'altro che il Papa è tale

---

<sup>54</sup> Queste precisazioni sono state offerte ai giornalisti da P. Federico Lombardi nel *briefing* con i giornalisti del 26 febbraio 2013. Cfr., sul punto, [http://it.radiovaticana.va/storico/2013/02/26/briefing,\\_padre\\_lombardi\\_benedetto\\_xvi\\_sarA\\_papa\\_emerito/it1-668488](http://it.radiovaticana.va/storico/2013/02/26/briefing,_padre_lombardi_benedetto_xvi_sarA_papa_emerito/it1-668488).

<sup>55</sup> Vedi per tutti, G. GHIRLANDA, *Cessazione dell'ufficio di Romano Pontefice*, cit., pp. 445-462, che ha messo in evidenza come la potestà primaziale, propria del Romano Pontefice, non dipenda dall'ordinazione episcopale ma dall'accettazione dell'elezione, così che per Ghirlanda il Pontefice rinunciatario non è più Papa anche se rimane, ovviamente, vescovo, in tal caso, "emerito". Anche M.J. ARROBA CONDE, *Aspetti canonici*, cit., p. 361, sostiene che, indipendentemente dall'utilizzo dell'appellativo di "Papa emerito", "[u]n Papa non può essere emerito".



perché vescovo di Roma, vale a dire l'essere a capo della chiesa particolare di Roma non è un "incarico aggiuntivo" o un "titolo meramente onorifico", bensì una "qualifica inscindibilmente connessa con la prima: egli è capo della Chiesa universale in quanto vescovo di Roma ed è dall'investitura nel governo di questa Chiesa particolare che deriva inscindibilmente l'investitura al governo di tutti i fedeli"<sup>56</sup>; in tal senso l'essere vescovo di Roma è la "causa efficiente" del papato<sup>57</sup>. Come la qualifica di "vescovo di Roma" è equivalente alla qualifica di "Papa" o di "Romano Pontefice", così la qualifica di "vescovo emerito di Roma" risulta essere del tutto equivalente a quella di "Papa emerito" o di "Romano Pontefice emerito".

Si può ipotizzare, infatti, che il Papa emerito sia sulla stessa *linea* (non gerarchica) del Papa regnante, senza correre il "rischio" di una *diarchia*<sup>58</sup> al vertice della Chiesa di Roma, o d'incorrere in una Chiesa di Roma, come è stata definita, *bicipite*<sup>59</sup>. L'ufficio dell'*emerito* è, infatti, svuotato del potere, così che la potestà primaziale spetta unicamente al Pontefice regnante, il quale è lui solo pastore universale della Chiesa di

---

<sup>56</sup> P. MONETA, op. cit., p. 146.

<sup>57</sup> Così C. FANTAPPIÈ, *Papato, sede vacante e "Papa emerito"*, cit.

<sup>58</sup> Sulla puntualizzazione che del Papa emerito non si può parlare come di un "secondo" Papa è intervenuto Bergoglio stesso nella *Conferenza stampa* durante il volo di ritorno dall'Armenia, il 26 giugno 2016 rispondendo alla giornalista Elisabella Piqué de "La Nación": "Il Papa emerito. Poi, non so se Lei si ricorda, che io ho ringraziato pubblicamente – non so quando, ma credo durante un volo – Benedetto per aver aperto la porta ai Papi emeriti. 70 anni fa i vescovi emeriti non esistevano; oggi ce ne sono. Ma con questo allungamento della vita, si può reggere una Chiesa a una certa età, con acciacchi, o no? E lui, con coraggio – con coraggio! – e con preghiera, e anche con scienza, con teologia, ha deciso di aprire questa porta. E credo che questo sia buono per la Chiesa. Ma c'è un solo Papa. L'altro... o forse – come per i vescovi emeriti – non dico tanti, ma forse potranno essercene due o tre, saranno emeriti" (in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco\\_20160626\\_armenia-conferenza-stampa.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html)).

<sup>59</sup> A proposito dell'espressione di chiesa "bicipite" vedi la ricostruzione di C. FANTAPPIÈ, *Papato, sede vacante e "Papa emerito"*, cit., secondo il quale un «riferimento storico-dottrinale utile per illuminare i problemi attuali della Chiesa risale al medioevo ed è l'opinione di due canonisti del XII secolo, Baziano e Ugucione da Pisa, i quali si trovarono a commentare, nella causa VIII del Decreto di Graziano, il coesistere di sant'Agostino e di Valerio come vescovi della stessa città. Entrambi i canonisti si domandarono se una simile coesistenza fosse possibile anche nell'ufficio papale. Ed entrambi risposero in senso negativo. Una tale eventualità – sostennero – non solo sarebbe stata fonte di scismi, ma avrebbe fatto diventare la Chiesa "bicipite". Il grande Ugucione chiosò che solo in un corpo deformato possono esserci più capi, mentre soltanto a uno è stato detto: "Tu vocaberis Cephas"».



Roma e *capo* del collegio episcopale<sup>60</sup>, di cui fa parte pure il Papa emerito, avendo il terzo grado del sacramento dell'Ordine, l'episcopato.

Sgomberate le preoccupazioni per una coabitazione di due "Papi" all'interno delle stesse mura vaticane<sup>61</sup>, certamente, con Benedetto XVI si profila una nuova situazione soggettiva, prima di oggi sconosciuta al diritto ecclesiale, qual è quella di "Papa emerito" che rimane sempre "nel recinto di San Pietro" pur non avendo più "la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa"<sup>62</sup>. Insomma l'unicità e la specificità dell'atto di Ratzinger non risiede tanto nella rinuncia alla sede di Pietro – tale eventualità, seppure in diverse forme, si è realizzata nel tempo - quanto nella nuova condizione soggettiva di Papa Benedetto.

Il fatto che il Papa emerito abbia deciso di indossare un abito diverso, in parte, a quello del Papa regnante, è un significativo dato di un processo di "istituzionalizzazione" dello *status* di Papa emerito. Infatti, come abbiamo già accennato precedentemente, il Papa emerito mantiene il titolo di "Sua Santità", il nome pontificale, e veste la talare semplice bianca, senza la pellegrina e la fascia. L'anello piscatorio, annullato all'avvio della sede vacante mediante rigatura (e non come tradizionalmente avveniva, con la distruzione fisica) è sostituito dall'anello episcopale, e nello stemma araldico conserva le chiavi di San Pietro, in segno di particolare legame con la sede di Roma.

Tale particolare legame con la sede di Roma è spiegato dallo stesso Benedetto XVI che comprende la "gravità" del suo atto di rinuncia e la spiega nei termini seguenti nell'Udienza generale in Piazza San Pietro il 27

---

<sup>60</sup> Si ricorda che il Pontefice Romano «come vescovo partecipa, al pari di tutti gli altri vescovi, del *potere supremo del collegio*, di cui è membro; ma, come *capo del collegio* può esercitare lo stesso potere *liberamente*, ossia senza l'osservanza di ulteriori mediazioni (can. 331). "Liberamente" non significa, quindi, senza alcun limite, vigendo anche per il pontefice tutti i *limiti del diritto divino* e, in particolare, nell'esercizio dell'ufficio petrino, il vincolo di armonizzare il principio del *primato* romano con quello della *collegialità* episcopale», così S. BERLINGÒ, *Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 240.

<sup>61</sup> Ratzinger ha scelto, infatti, di dimorare presso il monastero *Mater Ecclesiae*, lungo le mura che Leone IV fece costruire nell'847 per proteggere la basilica di San Pietro dagli attacchi dei saraceni, che, voluto da Giovanni Paolo II quale oasi di preghiera all'interno del Vaticano, dal 1994 al 2012 ha ospitato, in alternanza, le monache clarisse, carmelitane scalze, benedettine e visitandine. Sulla situazione di "coabitazione" di due "Papi" nel Vaticano, più di una perplessità l'ha manifestata il teologo Hans Küng che ha messo in guardia dalla possibilità di un "papa-ombra", in maniera anche un po' colorita: "... a nessun parroco fa piacere che il predecessore abiti proprio accanto alla canonica e osservi tutto ciò che fa" (H. KÜNG, *Una battaglia lunga una vita*, cit., p. 1094).

<sup>62</sup> BENEDETTO XVI, *Ultima udienza generale*, 27 febbraio 2013, in [http://www.vatican.va/holy\\_father/benedict\\_xvi/audiences/2013/documents/hf\\_ben-xvi\\_aud\\_20130227\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130227_it.html).



febbraio 2013:

«La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento precisamente ora, che uno riceve la vita proprio quando la dona. Prima ho detto che molte persone che amano il Signore amano anche il Successore di san Pietro e sono affezionate a lui; che il Papa ha veramente fratelli e sorelle, figli e figlie in tutto il mondo, e che si sente al sicuro nell’abbraccio della vostra comunione; perché non appartiene più a se stesso, appartiene a tutti e tutti appartengono a lui. Il “sempre” è anche un “per sempre” - non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell’ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio»<sup>63</sup>.

Il “sempre” e il “per sempre” stanno a significare il particolare legame del Papa emerito con la Chiesa di Roma, nel quale “recinto” egli resta. È nel riferimento alla vita contemplativa che l’istituto del Papa emerito si carica di un proprio specifico ministero, quello della preghiera<sup>64</sup>, senza peraltro comportare una stretta vita claustrale come per alcuni ordini religiosi.

Non si può concordare infatti con quanti, anche osservatori dall’estero, ritengono che la scelta di mantenere l’abito bianco e il titolo di “Sua Santità” per Benedetto XVI voglia significare quasi una, soltanto presunta, ermeneutica della continuità imposta al suo successore<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> **BENEDETTO XVI**, *Udienza Generale* di mercoledì 27 febbraio 2013, cit.

<sup>64</sup> Il Papa emerito – a nostro avviso - rientra tra quegli “uomini liberi e attivi che offrono il sostegno della preghiera, della predicazione, dell’impegno fattivo”: così il cardinale Martini abbozzava una delle tipologie caratteriali dei vescovi dimissionari, in **C.M. MARTINI**, *Il vescovo*, Rosenberg&Sellier, Torino, 2011, p. 88.

<sup>65</sup> Così, per esempio, **D. THOMPSON**, *The return of Benedict XVI*, in *The Spectator*, 11 luglio 2015 (<http://www.spectator.co.uk/2015/07/the-return-of-benedict-xvi/>): «Joseph Ratzinger is not the Pope. But by calling himself 'Benedict XVI', dressing in white and keeping the word “pope” in his title, he reminds us that he is a living successor to St



Tale processo di istituzionalizzazione<sup>66</sup> è stato rafforzato, ancor di più, dalle parole del successore di Benedetto, Francesco, che guarda alla presenza del Papa emerito in Vaticano come a una fonte di ricchezza alla quale poter attingere. Bergoglio di ritorno dal pellegrinaggio in Terra Santa, al riguardo, così si è espresso:

“Cosa succederà con i Papi emeriti? Io credo che dobbiamo guardare a lui come a un’istituzione. Lui ha aperto una porta, la porta dei Papi emeriti. Ce ne saranno altri, o no? Dio lo sa. Ma questa porta è aperta: io credo che un Vescovo di Roma, un Papa che sente che le sue forze vengono meno – perché adesso si vive tanto tempo – deve farsi le stesse domande che si è posto Papa Benedetto”<sup>67</sup>.

Il diritto non può restare sordo e afono dinnanzi alle istanze di un simile processo di istituzionalizzazione ormai compiuto, come dimostra pure lo stesso *Annuario Pontificio*.

In (prima) conclusione, si fa strada quindi la possibilità di proporre *de iure condendo*, in fuga di ogni dubbio interpretativo, in vista di una più analitica disciplina legislativa della rinuncia del Romano Pontefice, almeno, la (parziale) riforma del can. 185, § 3, nella parte in cui non prevede che il titolo di emerito può essere conferito anche per rinuncia che non necessiti di accettazione, così da tenere espressamente conto della rinuncia *ex can. 332, § 2*.

Il resto, certamente, verrà da sé, considerato che l’istituzione è anche la consolidazione di una prassi che ha effettività sociale, nonostante

---

Peter. Quite what authority that bestows on him is a mystery. But clearly he feels entitled to reach out discreetly to members of the faithful distressed by the dismantling of his legacy. To these Catholics, Benedict is saying, in language far more eloquent than the crowd-pleasing paragraphs of Francis's encyclical on the environment: my vision is not dead. And nor am I». («Joseph Ratzinger non è il Papa. Ma chiamandosi ‘Benedetto XVI’, vestendo di bianco e mantenendo la parola “papa” nel suo titolo, egli ci ricorda che è un successore di San Pietro vivente. Piuttosto quale autorità lui abbia è un mistero. Ma chiaramente egli si sente autorizzato a porgere la mano discretamente a quei fedeli afflitti per lo smantellamento della sua eredità. A questi cattolici, Benedetto sta dicendo, in un linguaggio molto più eloquente degli apprezzati dell’enciclica sull’ambiente: la mia visione non è morta. E non lo sono neppure io»; *traduzione libera*).

<sup>66</sup> Da un punto di vista sociologico è interessante notare come l’enciclopedia libera *Wikipedia* contempli, oltre alla voce “*Rinuncia all’ufficio di romano pontefice*”, pure la voce “*Papa emerito*” definendolo quale “titolo che il papa della Chiesa cattolica assume, a vita, per effetto della rinuncia all’ufficio di romano pontefice” (vedi [http://it.wikipedia.org/wiki/Papa\\_emerito](http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_emerito)).

<sup>67</sup> **FRANCESCO**, *Conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Terra Santa*, 26 maggio 2014 (in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-francesco\\_20140526\\_terra-santa-conferenza-stampa.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140526_terra-santa-conferenza-stampa.html))-



la straordinarietà dell'atto di rinuncia del Romano Pontefice<sup>68</sup>.

**ABSTRACT-** Ratzinger's resignation is an important event for the history of Catholic Church. Probably, it had a huge social impact and this kind of public reaction obscured the juridical elements involved in the event. But the controversial aspects are not limited only to the public image of Roman Catholic Church and obviously need a typical Canon Law approach. The aim of this essay is to analyse what exactly means a resignation in the history of ecclesiastical institutions and to offer some suggestions about the most precise answers to many problems still not unclear.

**PAROLE- CHIAVE:** Resignation, Benedictus XVI, Franciscus, history of Canon Law

---

<sup>68</sup> Sul carattere della "straordinarietà" della rinuncia cfr. **G. BONI**, *Due papi a Roma?*, cit., p. 42: «[s]iamo al contrario persuasi che la *renuntiatio* dell'anziano pontefice abbia avuto una portata certamente non eversiva, assurgendo quasi a epifania e segnacolo della realtà teandrica della Chiesa in cui la caducità dell'umano si raccorda all'eternità divina: ma che altrettanto certamente vada qualificato come *factum inauditum* con un impatto forte, ponendo una cesura la quale, pur essendo astrattamente contemplata, nondimeno resta traumatica e comunque non ordinaria. La rinuncia del successore di Pietro è e deve rimanere "un meccanismo straordinario": d'altra parte si è notato che attraverso l'espressione usata nel testo del canone 332 § 2 ("Si contigat ut [...] renuntiet"), non si formula in modo positivo il diritto di rinunciare positivamente, come aveva decretato Bonifacio VIII ("Romanum Pontificem posse libere resignare"), ma si mira a indicare proprio il carattere eccezionale e straordinario della rinuncia. Ovviamente, a scanso d'incomprensioni, intendiamo una straordinarietà (*extra ordinem*) "di fatto", della decisione di ogni pontefice [...]. Non, invece, una straordinarietà propriamente "di diritto", della rinuncia in quanto tale, per la quale invero [...] non si registrano agganci normativi dirimenti».